

Provincia di Brescia

# Comune di CEDEGOLO



## Piano di Governo del Territorio

# 1° Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi

Adozione: Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28.11.2016

Approvazione: Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2017

# VI01v

## Valutazione di Incidenza Ambientale della 1° Variante del PGT

[aggiornato 1° Variante]

*PROGETTISTI:*

**Urbanista Fabio Maffezzoni & Architetto Fausto Bianchi**

via Sala 38 - 25048 Edolo (BS) - tel. 0364.73207 - fax. 0364.71156



Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo CC BY-SA

## Indice

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
1.1. CHE COS'È LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA? .....	3
1.2. I RIFERIMENTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA .....	3
1.3. RIFERIMENTO NORMATIVO REGIONALE .....	4
<b>2. RETE NATURA 2000</b> .....	<b>7</b>
2.1. SIC IT2070023 BELVEDERE - TRI PLANE.....	8
2.2. ZPS IT2070401 PARCO NATURALE ADAMELLO .....	12
<b>3. CARATTERISTICHE DELLA 1 VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI</b> .....	<b>19</b>
<b>4. ANALISI DEI PROBABILI IMPATTI</b> .....	<b>25</b>
4.1. INDICAZIONI DI TUTELA E GESTIONE .....	25
4.2. DISPOSIZIONI DEL PIANO E POSSIBILI IMPATTI .....	25
<b>5. CONCLUSIONI</b> .....	<b>27</b>

## 1. PREMESSA

**LA PRESENTE RELAZIONE SI RIFÀ A QUANTO RIPORTATO NELLA VIGENTE RELAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA A CORREDO DEL PGT REALIZZATA DAL DOTT. FOR. MARIO TEVINI.**

### 1.1. Che cos'è la valutazione di incidenza?

Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla **Direttiva Habitat** (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di **valutazione di incidenza** avente il compito di **tutelare la Rete Natura 2000 dal degrado** o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative sui siti che la costituiscono.

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di Rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 3 della Dir. 92/43/CEE).

È importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti ma la cui realizzazione può interferire su di essi.

### 1.2. I riferimenti dello studio di incidenza

I riferimenti per lo studio sono contenuti nell'allegato G del DPR 357/97 e nell'allegato D della d.g.r.14106 dell'8/8/2003.

Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili impatti che l'opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel sito è stato designato in particolare deve essere composto da:

- elementi descrittivi dell'intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000
- descrizione quali - quantitativa e localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti della zona interessata dall'intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti
- analisi degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime.

L'analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche.

Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che dovranno essere messe in atto per minimizzarli.

Sono esclusi dalla procedura di incidenza gli interventi che contengono solo previsioni di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo

e di ristrutturazione edilizia, che non comportano aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti.

Sono fatte salve specifiche e particolari necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di rete Natura 2000.

### **1.3. Riferimento normativo regionale**

Si riporta l'estratto dell'Art. 25 bis della "LR 30 novembre 1983, N. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" così come modificato dall'art. 32, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 e dall'art. 6, comma 1, lett. k) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.

#### Art. 25 bis

#### Rete Natura 2000.

1. In attuazione degli obiettivi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il presente Titolo disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000.

2. Ai fini del presente Titolo si intendono per siti: le zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, i siti di importanza comunitaria (SIC), i proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e le zone speciali di conservazione (ZSC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che costituiscono la Rete Natura 2000.

3. La Regione:

a) concorre alla definizione della Rete Natura 2000 in ambito regionale, anche emanando indirizzi e misure generali di conservazione per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei siti, degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) provvede alla gestione della Rete Natura 2000 individuando, con deliberazione della Giunta, gli enti gestori dei siti e le procedure riguardanti la valutazione di incidenza di piani, programmi e interventi, nonché quelle per l'approvazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

c) effettua la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell'ambito della procedura di VIA di competenza regionale;

d) garantisce adeguata informazione e formazione in merito alle finalità e allo stato di attuazione di Rete Natura 2000 e della tutela della biodiversità;

e) risarcisce ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 i danni provocati dalla fauna selvatica tutelata ai sensi del presente Titolo al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli.

4. Le province, le comunità montane e i comuni territorialmente interessati dalla Rete Natura 2000 individuano, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b).

5. Le province:

a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;

b) effettuano la valutazione di incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;

c) definiscono intese con le province confinanti per la gestione dei siti di Rete Natura 2000 e delle aree protette regionali contermini di loro competenza.

6. La valutazione di incidenza degli atti di pianificazione viene espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione dei siti interessati dalla pianificazione.

7. Gli enti gestori dei siti:

a) effettuano la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;

b) per le ZSC e le ZPS adottano, con efficacia immediatamente vincolante, le misure di conservazione necessarie, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, nonché le opportune misure contrattuali, amministrative o regolamentari, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti;

c) provvedono al monitoraggio, previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;

d) esercitano le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo III per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione vigenti nei siti e dalle valutazioni d'incidenza, ai sensi del presente articolo.

8. La Regione, al fine di garantire il raccordo dei procedimenti, esprime la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore di livello regionale e provinciale e relative varianti:

a) nei casi di piani e relative varianti di competenza regionale, nelle fasi di adozione e approvazione degli stessi;

b) negli altri casi, prima dell'approvazione del piano e relativa variante. Nella fase di adozione, la valutazione dell'Autorità competente per la VAS si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza.

9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997.

## 2. RETE NATURA 2000

Nel territorio comunale ricadono:

SIC pSIC ZPS	CODICE SITO	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.
SIC	IT2070023	BELVEDERE TRI PLANE	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DELL'ADAMELLO	CEDEGOLO, PASPARDO	BS
ZPS	IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEDEGOLO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMU', SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS

Esternamente al territorio comunale ricadono:

SIC pSIC ZPS	CODICE SITO	NOME SITO	ENTE GESTORE SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	COMUNI INTERESSATI	PROV.
SIC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DELL'ADAMELLO	PASPARDO	BS
SIC	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DELL'ADAMELLO	CETO, CIMBERGO	BS
SIC	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	ENTE GESTORE AREA PROTETTA	PARCO DELL'ADAMELLO	CEVO, SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS




Figura 1: estratto Rete Natura 2000

## 2.1. SIC IT2070023 BELVEDERE - TRI PLANE

In sintesi le caratteristiche generali sito:

<b>SIC – IT2070023 “Belvedere – Tri Plane”</b>						
<b>1. Identificazione del sito</b> Tipo: B Data di compilazione: NOV 1995 (AGG. LUGL 2007)			<b>2. Localizzazione sito</b> Longitudine: E 10 2 34    Latitudine: 46 3 24 Area (ha): 26 Altezza (m): MIN 950 – MAX 1210 Regione biogeografica: ALPINA			
<b>3. Informazioni ecologiche</b>						
3.1 Habitat segnalati dal Formulario Natura 2000						
codice	Denominazione	% coperta	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado conservaz.	Valutazione globale
7140	Torbiere di transizione e instabili	20	B	C	B	B
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )	7,34	B	C	B	B
Habitat rilevati						
codice	Denominazione (Dir. CE)	Denominazione semplificata	Copertura (ha)	Percentuale sito (%)		
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )	Molinieto	1,9	7,3		
7140	Torbiere di transizione e instabili	Torbiera di transizione	5,1	19,8		
<b>4. Descrizione sito</b>						
4.1 Caratteristiche generali sito						
Tipi di habitat			% copertura			
Coniferous woodland			54			
Humid grassland, Mesophile grassland			26			
Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens			20			
4.2 Qualità e importanza						
Il sito è interessante per la presenza di una zona umida a quota relativamente bassa, dovuta allo scolmo delle acque. Si tratta di un piccolo pianoro, in cui l'acqua fuoriesce dal terreno come testata di falda. Si segnala inoltre la presenza di splendidi esemplari di ginepri molto alti (circa 7-8 metri), probabilmente centenari.						
4.3 Vulnerabilità						
I maggiori disturbi sono dati dall'antropizzazione. Opere di drenaggio dell'acqua, che ha contribuito ad una diminuzione dell'area umida. Il sovrapascolo, con il conseguente calpestio da parte del bestiame, compatta il terreno sfavorendo le specie proprie delle torbiere. Inoltre parte dei reflui rilasciati dalle malghe e dalle abitazioni sono scaricati direttamente nell'ambiente. Si segnala inoltre la scomparsa di un'altra piccola zona umida ricca di sfagni, in seguito al drenaggio dell'acqua e al conseguente prosciugamento della zona.						
<b>6. Fenomeni e attività nel sito</b>						
Codice	Descrizione	Intensità	% del sito	Influenza		
140	Pascolo	B		-		
403	Abitazioni disperse	B		-		
501	Sentieri, piste e piste ciclabili	B		-		
530	Miglior accesso ai siti	B		-		
810	Drenaggio	B		-		

<b>SIC – IT2070023 “Belvedere – Tri Plane”</b>				
830	Canalizzazione	B		-
920	Inaridimento	B		-
<b>Caratteristiche del sito</b>				
<u><b>Paesaggio vegetale</b></u>				
<p>Il sito comprende una zona molto articolata, ubicata sul fianco sinistro orografico della Val Camonica, lungo un versante al confine tra i comuni di Cedegolo e Paspardo.</p> <p>La localizzazione del SIC alle pendici del Monte Colombé, a valle di un sistema di sorgenti, ha favorito il ristagno idrico e la formazione di prati umidi piuttosto estesi, torbiere e boschi umidi torbosi a Larice (<i>Larix decidua</i>), Abete rosso (<i>Picea excelsa</i>), Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>) e Ontano bianco (<i>Alnus incana</i>).</p> <p>Il sito è interessante soprattutto per la presenza di una zona umida localizzata in un piccolo pianoro in cui l'acqua fuoriesce dal terreno e il cui deflusso, scendendo verso i pascoli e boschi sottostanti in cui si rinvergono sorbi (<i>Sorbus</i> sp.), castagni (<i>Castanea sativa</i>), ornielli (<i>Fraxinus ornus</i>), betulle (<i>Betula</i> sp.) e un canneto a Cannuccia di palude (<i>Phragmites australis</i>).</p> <p>Si segnala inoltre la presenza di splendidi esemplari di ginepro molto alti (circa 7-8 metri), probabilmente centenari.</p>				
<u><b>Habitat di interesse comunitario</b></u>				
<p>L'area ospita due habitat di interesse comunitario la cui presenza è strettamente legata all'elevata disponibilità di acqua nel suolo.</p> <p>Si segnalano in primo luogo alcune torbiere (7140) con presenza di specie floristiche di pregio quali l'Erioforo a foglie strette (<i>Eriophorum angustifolium</i>), dalle bianche infiorescenze a fiocchi, e il Trifoglio fibrino (<i>Menyanthes trifoliata</i>), oltre a una piccola e rara pianta insettivora: la delicata Rosolida a foglie rotonde (<i>Drosera rotundifolia</i>). Le sue foglioline sono tondeggianti, lungamente peduncolate e disposte a formare una rosetta. La parte superiore delle foglie di questa pianta è ricoperta da sottili peli, detti "tentacoli", terminanti con una estremità arrotondata secernente una gocciolina di liquido denso, appiccicoso e trasparente, che permette alla pianta di catturare piccoli organismi animali, e di ricavarne direttamente gli elementi nutritivi di cui necessita, soprattutto azoto e fosforo, scarsamente presenti negli ambienti di torbiera.</p> <p>Un secondo habitat è costituito dai molinieti (6410), prati inondata di pendio in cui la pratica dello sfalcio è spesso abbandonata da oltre 20 anni, colonizzati da <i>Molinia caerulea</i> e Giunco nero delle paludi (<i>Schoenus ferrugineus</i>), cariceti a Carice di Davall (<i>Carex davalliana</i>), piccoli erioforeti a Erioforo a foglie larghe (<i>Eriophorum latifolium</i>), lembi anche di notevole estensione di canneti a Cannuccia di palude, sfagneti con Rosolida a foglie rotonde, acque sorgenti con sassifraghe tipiche dei corsi d'acqua (<i>Saxifraga stellaris</i>, <i>Saxifraga aizoides</i>).</p>				
<u><b>Ambiente umano</b></u>				
<p>L'area è interessata soprattutto dalla frequentazione nel periodo estivo da parte dei proprietari delle baite. Viene ancora parzialmente praticato lo sfalcio dei prati e il pascolamento.</p>				
<u><b>Specie di interesse comunitario</b></u>				
<p>L'unica specie di interesse comunitario segnalata per l'area è rappresentata dal Falco pecchiaiolo, un rapace diurno e migratore che nidifica nei boschi circostanti il SIC. Specie particolarmente elusiva, solitamente silenziosa, può passare spesso inosservata in quanto la sua principale "preda" è costituita dai favi delle api selvatiche rinvenuti scavando nel terreno del sottobosco. Nell'area del Belvedere può essere osservato con maggiore facilità mentre volteggia al di sopra dei versanti boscati del Monte Colombé nel periodo tardo primaverile quando, da poco giunto dall'Africa, difende il proprio territorio effettuando il classico volo detto "applauso", che consiste in una serie di battiti alari ripetuti, con le ali rivolte verso l'alto fino a toccare le estremità tra di loro, un comportamento che non viene eseguito da specie simili quali la più comune Poiana, anch'essa presente e nidificante nell'area.</p>				
<u><b>Altre specie importanti</b></u>				
<p>Il SIC presenta un'elevata ricchezza di flora legata agli ambienti acquatici. Oltre alle specie di pregio già citate, si segnala la presenza di piante non comuni quali Carvifoglio palustre (<i>Selinum carvifolia</i>), Lisca setacea (<i>Isolepis setacea</i>), Platantera bifolia (<i>Platanthera bifolia</i>), piccola orchidea dai fiori bianchi o leggermente verdognoli, Selaginella alpina (<i>Selaginella selaginoides</i>), Coltellaccio maggiore (<i>Sparganium erectum</i>), Nontiscordardimè delle paludi (<i>Myosotis scorpioides</i>) e Tofieldia comune (<i>Tofieldia caliculata</i>).</p> <p>L'avifauna comprende numerose specie legate alle aree boschive limitrofe quali lo Sparviero (<i>Accipiter nisus</i>), la cui rapida sagoma può a volte apparire mentre transita da un boschetto all'altro a caccia di cince e altri piccoli passeriformi, o il curioso Crociere (<i>Loxia curvirostra</i>), legato soprattutto ai boschi di conifere, dei cui semi è</p>				

**SIC – IT2070023 “Belvedere – Tri Plane”**

ghiottissimo e dei quali si nutre estraendoli dalle pigne grazie a un becco dalla particolare conformazione, ovvero con la parte inferiore rivolta verso l'alto e la superiore verso il basso. I maschi adulti presentano un piumaggio rosso mentre nelle femmine è verde – giallastro.

I boschi offrono inoltre rifugio a scoiattoli (*Sciurus vulgaris*), ghiiri (*Myoxus glis*), tassi (*Meles meles*), martore (*Martes martes*) e faine (*Martes foina*). La sera può capitare che qualche timido Capriolo (*Capreolus capreolus*) scenda a pascolare nei prati.

L'area è inoltre particolarmente interessante per l'erpetofauna, con ben 8 specie note che comprendono il timido Orbettino (*Anguis fragilis*), legato agli ambienti prativi, il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), i cui maschi sfoggiano una livrea di color verde smeraldo, e due specie di grande interesse quali il Marasso (*Vipera berus*) e la Lucertola vivipara (*Lacerta vivipara*). Le pozze d'acqua, delle quali il sito è piuttosto ricco, costituiscono infine un importante habitat riproduttivo per la Rana temporaria (*Rana temporaria*).

Stato di conservazione

Le torbiere e i prati umidi sono soggetti a varie forme di pressione di origine antropica.

In primo luogo sono state eseguite opere di drenaggio dell'acqua che hanno portato ad una sensibile contrazione degli ambienti umidi. Anche il sovrapascolo, con il conseguente calpestio da parte del bestiame, rappresenta una minaccia per tali habitat, in quanto compatta il terreno, sfavorendo le specie proprie di tali ambienti.

Inoltre, parte dei reflui rilasciati dalle malghe e dalle abitazioni sono scaricati direttamente nell'ambiente naturale.

I due habitat di interesse comunitario sono infine soggetti all'ingresso di specie invasive e all'avanzata del bosco e degli arbusteti.

Stato di protezione

Il sito ricade all'interno del Parco dell'Adamello.

Fruibilità

Alle Baite di Spinelli e Belvedere si può accedere attraverso strade ad uso agro-silvo-pastorale che partono dalla frazione di Grevo, attraversando uno stupendo castagneto recuperato dalla Comunità Montana del Parco Adamello, o dal bacino ENEL di Cedegolo.

L'area è frequentata per lo più in estate dai proprietari delle baite e non rientra in percorsi escursionistici particolarmente frequentati, pur se prossima al sentiero CAI 22a Grevo-Belvedere, che prosegue verso il sentiero dei Tre Fratelli fino al Lago d'Arno.

Gestione

E' opportuno invertire la tendenza attualmente in atto all'abbandono della tradizionale pratica dello sfalcio dei prati, fondamentale per la conservazione delle praterie umide a *Molinia*, che altrimenti sarebbero presto invase dal bosco igrofilo. I molinieti necessitano inoltre di essere difesi dall'invasione da parte di specie aggressive, quali la Cannuccia di palude, e di formazioni arbustive e arboree igrofile, tramite iniziative selvicolturali finalizzate al contenimento del processo spontaneo di rimboschimento.

Un carico di pascolamento eccessivo può inoltre portare a trasformazioni della componente vegetazionale degli ambienti umidi, soprattutto delle torbiere. Si suggerisce l'utilizzo di semplici e pratici accorgimenti, quali la concessione di incentivi agli allevatori affinché delimitino le aree a torbiera con filo elettrificato (“filo pastore”) per il periodo di permanenza in loco del bestiame, una pratica già realizzata con ottimi risultati in altre aree alpine assai simili dal punto di vista ambientale (Casale & Pirocchi 2005).

E' inoltre opportuno evitare possibili interferenze degli scarichi delle abitazioni rurali presenti, di recente ristrutturazione, con i delicati ambienti umidi presenti nell'area.

Più in generale, il reticolo idrografico superficiale rappresenta la principale peculiarità del SIC e deve pertanto essere conservato e tutelato, evitando qualunque intervento atto a modificare il regime di scorrimento delle acque superficiali che non rientri nella prassi ordinaria della buona pratica agricola. Risultano quindi da evitare drenaggi profondi, deviazioni dei corsi d'acqua, intubamenti, oltre a qualsiasi azione diretta o indiretta che possa alterare le caratteristiche qualitative delle acque di scorrimento superficiale (depositi di letame, scarichi, ecc).

Risulta inoltre opportuno promuovere studi specialistici di approfondimento sulla vegetazione e sull'erpetofauna e valorizzare attività che portino ad una maggiore conoscenza delle peculiarità del sito da parte della popolazione residente e non, anche tramite l'organizzazione di visite guidate ed attività di educazione ambientale nelle scuole.

**Indicazioni particolari**

Per la tutela degli habitat 6410 «Molinieti» e 7140 «Torbiere di transizione e instabili» l'Ente gestore monitora e tutela il mantenimento degli equilibri idrici e la qualità delle acque. L'Ente gestore predispone un regolamento per razionalizzare il pascolo e, ove necessario, contenere gli eccessi di carico di pascolamento. Laddove richiesto

**SIC – IT2070023 “Belvedere – Tri Plane”**

dalle esigenze di conservazione degli habitat provvede ad incentivare il mantenimento dell'attività di pascolo. L'Ente gestore regola la fruizione turistica in rapporto alle esigenze di habitat e specie presenti.

**2.2. ZPS IT2070401 PARCO NATURALE ADAMELLO**

In sintesi le caratteristiche generali sito:

<b>ZPS – IT2070401 “Parco naturale Adamello”</b>						
<b>1. Identificazione del sito</b> Tipo: J Data di compilazione: APRILE 2005			<b>2. Localizzazione sito</b> Longitudine: E 10 27 24    Latitudine: 46 03 39 Area (ha): 21722 Altezza (m): MIN 1000 – MAX 3550 Regione biogeografica: ALPINA			
<b>3. Informazioni ecologiche</b>						
3.1 Habitat segnalati dal Formulario Natura 2000						
codice	denominazione	% coperta	Rappresentatività	Superficie relativa	Grado conservaz.	Valutazione globale
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	0,2	C	C	B	B
4060	Lande alpine boreali	10	B	C	B	B
4070*	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i>	1	B	C	A	A
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix spp.</i>	1,2	B	C	B	B
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee	2	A	C	A	A
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	1	B	C	A	B
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile	10	B	C	B	B
7110*	Torbiere alte attive	0,3	B	C	B	B
7140	Torbiere di transizione e instabili	0,3	B	C	B	B
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )	35	B	C	A	B
8120	Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietetea rotundifolii</i> )	1	C	C	B	C
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	1	B	C	B	B
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	20	B	C	B	B
8340	Ghiacciai permanenti	10	A	C	A	A
9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )	3	B	C	B	B
9420	Foreste alpine di <i>Larix Decidua</i> e/o <i>Pinus Cembra</i>	4	B	C	B	B
<b>4. Descrizione sito</b>						
4.1 Caratteristiche generali sito						
Tipi di habitat					% copertura	
Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)					1	

<b>ZPS – IT2070401 “Parco naturale Adamello”</b>				
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta		1		
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee		11		
Praterie alpine e sub-alpine		2		
Foreste di caducifoglie		1		
Foreste di sempreverdi		8		
Foreste di conifere		1		
Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)		75		
<p><b>4.2 Qualità e importanza</b></p> <p>L'area del Parco comprende tutto il versante del gruppo dell'Adamello che si estende dai 1000 m agli oltre 3500 m sul livello del mare, fatto che contribuisce alla varietà degli ecosistemi presenti. Si va infatti dai boschi misti di caducifoglie alle peccete, per arrivare ai boschi di larice, alla fascia degli arbusti nani e ai pascoli alpini delle quote maggiori. Diversi gli endemismi vegetali presenti, in particolare nella parte meridionale; tra questi <i>Primula daoniensis</i>, <i>Campanula Raineri</i>, <i>Cypripedium calceolus</i>, <i>Saxifraga vandellii</i>, <i>Linaria alpina</i>. La fauna alpina è abbondantemente rappresentata in tutti i principali gruppi sistematici. Tra i mammiferi spicca la presenza di ungulati e carnivori.</p>				
<p><b>4.3 Vulnerabilità</b></p> <p>Uno dei maggiori elementi di vulnerabilità, in particolare per alcune zone del Parco, è l'eccessiva pressione antropica dovuta alla presenza di itinerari escursionistici e di impianti sciistici. Da non sottovalutare poi il bracconaggio che ha causato forti decrementi nelle popolazioni di animali selvatici.</p>				
<b>6. Fenomeni e attività nel sito</b>				
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Intensità</i>	<i>% del sito</i>	<i>Influenza</i>
140	Pascolo	C	2	-
141	Abbandono di sistemi pastorali	C	2	0
180	Incendi	C	10	-
501	Sentieri, piste e piste ciclabili	C	1	-
530	Miglior accesso ai siti	C	1	-
622	Passeggiate, equitazione e veicoli non motorizzati	B	5	-
626	Sci, sci alpinismo	C	10	0
950	Evoluzione della biocenosi	B	50	0

## TIPOLOGIA AMBIENTALE

- Ambienti forestali alpini
- Ambienti aperti alpini

**Delibera n. 6648 del 20/02/2008 - All. C**

**Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per ciascuna tipologia ambientale.**

### Tipologia: ambienti aperti alpini

#### Divieti:

- le pareti interessate da nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino devono essere vietate a rocciatori, free-climber, escursionisti e al volo libero;

- i siti di nidificazione e le arene di canto devono essere vietate ai fotografi naturalisti;
- è necessario vietare l'alimentazione artificiale dei Corvidi in particolare e degli animali selvatici in generale presso i rifugi alpini, soprattutto attraverso attività di informazione e sensibilizzazione di fruitori e gestori;
- i valichi alpini più importanti per la migrazione debbono essere soggetti a divieti di edificazione, di realizzazione di infrastrutture, di costruzione di elettrodotti;

#### Obblighi:

- in caso di realizzazione di piloni, linee elettriche o comunque della sistemazione di cavi sospesi, occorre evitare localizzazioni antistanti pareti rocciose, in particolare in prossimità di siti conosciuti per ospitare nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto; le linee esistenti vanno messe in sicurezza;
- gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi;
- le attività di ripristino e manutenzione debbono esercitarsi, di norma, nel mese di settembre;
- occorre conservare gli arbusteti di quota, in particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugo;.
- nei piani di gestione floristica e forestale particolare attenzione deve essere dedicata:
  - all'incremento di essenze da frutto selvatiche;
  - alla conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;
  - alla conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone.

#### Ulteriori disposizioni:

- si eviti l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere;
- è necessario, nei siti di sosta migratoria, controllare la presenza di animali domestici randagi, cani e animali domestici liberi;
- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

#### Attività da favorire:

- mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- pastorizia, evitando il sovrapascolo;
- attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna.
- manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
- pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.

#### **Tipologia: ambienti forestali alpini.**

##### Divieti:

- le pareti interessate da nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino devono essere vietate a rocciatori, free-climber, escursionisti e al volo libero;
- i valichi più importanti per la migrazione debbono essere soggetti a divieti di edificazione, di realizzazione di infrastrutture, di costruzione di elettrodotti.

##### Obblighi:

- nelle attività di taglio, gestione e manutenzione è necessario dedicare particolare attenzione alla conservazione dei formicai;
- gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;

- nei piani di gestione floristica e forestale particolare attenzione deve essere dedicata all'incremento di essenze da frutto selvatiche e alla conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo.

#### Ulteriori disposizioni:

- gli strumenti urbanistici e di gestione con valore pianificatorio dovrebbero prevedere la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- attraverso attività di educazione, informazione e incentivazione, occorre mettere in atto misure per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale;
- si eviti l'attività di rimboschimento nelle aree con prati stabili, arbusteti, brughiere.

#### Attività da favorire:

- conservazione del sottobosco;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;
- gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.


- È necessario incentivare la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*;

### 3. CARATTERISTICHE DELLA 1 VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI

La variante ha i seguenti **obiettivi**:

- riarticolare le norme in funzione del nuovo regolamento edilizio e delle nuove norme di legge sopraggiunte, senza modificarne i contenuti. Inoltre si prevede una coerenza delle norme con i comuni limitrofi;
- aggiornare le aree territoriali alla IV variante del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello;
- modificare, secondo lo stato di fatto, due zone del piano delle regole e l'attuazione dei PA;
- modificare, secondo lo stato di fatto, quattro zone del piano dei servizi;
- coerenza l'azzonamento al nuovo database topografico;

Ai fini del presente studio d'incidenza verrà presa in considerazione la porzione di territorio compresa all'interno dei confini del SIC IT2070023, ovvero della porzione di territorio limitrofa in cui la pianificazione oggetto di valutazione potrebbe in qualche modo interferire con l'integrità del sito d'importanza comunitaria.



**Figura 2: estratto Tav. PR1.1 - Classificazione generale degli ambiti del territorio [aggiornato 1° variante]  
in scala 1:5000**

Come evidenziato nella Figura 2 il territorio oggetto di valutazione è compreso nel Parco Regionale dell'Adamello e negli:

- Ambiti agricoli: zone a prati terrazzati;
- Ambiti agricoli: aree agricole nel Parco;
- Ambiti naturali-boschivi

È inoltre interessato dalla zona umida e torbiera normata nell'Art. 37 – Zone umide e torbiere del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

Di seguito si riporta l'estratto delle norme degli ambiti agricoli del Piano delle Regole:

**117.2. Conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente**

1. Tutti gli edifici ricadenti negli ambiti territoriali, anche se non individuati in cartografia, ma che per la loro origine storica costituiscono elemento storicizzato e pertanto imprescindibile e caratterizzante del paesaggio agro-forestale locale, anche se successivamente alla data di edificazione sono stati oggetto di interventi di trasformazione sono classificati come da art.109.11.3 "Interventi di terzo livello".

2. Per gli edifici esistenti, nel rispetto dei caratteri architettonici locali, è ammesso un [ampliamento](#) "una tantum" del **15%** della [volumetria reale](#) esistente alla data di approvazione del PTC del Parco Regionale, computato con l'esclusione delle costruzioni di cui al successivo comma 5. Possono essere oggetto della disciplina del presente comma, solamente i fabbricati legalmente edificati o assentiti alla data di adozione delle presenti norme. Tale disposizione si applica esclusivamente quando non siano già stati utilizzati altri incrementi volumetrici in virtù di disposizioni di piani urbanistici previgenti.

3. Per gli interventi di [manutenzione ordinaria](#), [manutenzione straordinaria](#), [restauro e risanamento conservativo](#), [ristrutturazione edilizia](#), [demolizione](#), [ricostruzione](#) e [ampliamento](#) del patrimonio edilizio esistente il titolo abilitativo viene rilasciato anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della LR 11.3.2005 n. 12 e s.m.i..

4. Gli interventi che comportino la [modifica della destinazione d'uso](#) dovranno uniformarsi a quanto previsto nei singoli [ambiti territoriali](#).

5. Negli interventi di [restauro e risanamento conservativo](#), [ristrutturazione edilizia](#), [demolizione](#), [ricostruzione](#), [ampliamento](#) e [modifica della destinazione d'uso](#) è fatto esplicito obbligo di:

- demolizione per tutte quelle costruzioni a carattere precario quali baracche, tettoie o altro, non autorizzate in virtù di alcun atto abilitativo o di condono edilizio divenuto attuativo a pieno titolo in quanto accolto;
- estendere l'intervento, almeno per quanto riguarda le parti esterne, all'intero corpo di fabbrica;
- estendere l'intervento alle eventuali aree e fabbricati di pertinenza dell'edificio principale, conservando e/o ripristinando la vegetazione autoctona ed eliminando quanto alteri o costituisca elemento di degrado del contesto. In caso di proprietà diverse è possibile intervenire per singoli stralci della stessa proprietà; gli stralci rimanenti dovranno poi riferirsi a quanto già realizzato;
- eliminare quelle parti, anche consistenti, costruite a ridosso di eventuali edifici storici o di particolare pregio, anche se non esplicitamente individuati nelle tavole di piano, che ne alterino le peculiari caratteristiche architettoniche.

6. Nel caso gli edifici accessori non adibiti all'uso agricolo siano in contrasto con un corretto inserimento paesaggistico o richiedano interventi di mitigazione ambientale, previa verifica dell'U.T., potranno essere demoliti ed accorpati all'edificio principale a condizione che tale edificio sia ubicato nel raggio di m. 200 dal sedime dell'edificio demolito. La traslazione e l'accorpamento degli edifici pertinenziali non è consentita nelle zone 4 dello studio geologico ed idrogeologico del territorio.

7. Gli edifici esistenti in classe 4 dello studio geologico ed idrogeologico del territorio potranno essere oggetto di trasferimento volumetrico, nel rispetto delle volumetrie reali preesistenti localizzandoli all'esterno delle aree di rischio nell'area immediatamente adiacente.

8. È ammessa la demolizione e l'eventuale ricostruzione degli edifici. Lo spostamento del sedime di fabbricati esistenti è ammesso per la realizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico o generale, per comprovati motivi di sicurezza, per necessità di adeguamento igienico-sanitario, per un miglioramento generale ambientale / paesistico. L'ubicazione dovrà comunque essere individuata secondo criteri di compatibilità paesaggistica e naturalistica, in raccordo con quanto previsto dalla specifica norma del PTC del Parco.

9. Ogni intervento edilizio interessante edifici non adibiti all'uso agricolo dovrà essere dotato di idoneo sistema di raccolta fognario conforme alle normative vigenti in materia (Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 3).

10. Per la riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali si deve fare riferimento all'ART. 106 "RIEDIFICAZIONE DEI RUDERI" e a quanto previsto dalle norme del Parco. Il titolo abilitativo deve essere rilasciato anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della LR 11.3.2005 n. 12 e s.m.i..

### **117.3. Ambiti agricoli: zone a prati terrazzati nel Parco**

1. Corrispondono con quanto riportato nella cartografia e all'art. 24 "Zona prati terrazzati" del PTC del Parco dell'Adamello.

2. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico, o negli Orizzonti superiori.

#### **117.3.1. Destinazioni d'uso**

1. Con riferimento all'ART. 8 "CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO" sono considerate:

Destinazione principale: **ATTIVITÀ PRIMARIE** (Produzione agricola, commercializzazione e allevamento, Agriturismo, Residenza del proprietario del fondo agricolo, del conduttore del fondo agricolo, dei dipendenti dell'azienda agricola)

Destinazioni complementari:

- **RESIDENZA** (Residenza solo dove permesso)
- **ATTIVITÀ TERZIARIE-TURISTICHE** (Aziende alberghiere: residenze turistico alberghiere - Attività ricettiva non alberghiera - Attività ricettive all'aria aperta)
- **ATTIVITÀ SECONDARIE** (Impianti idroelettrici a produzione di energia)
- **ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE** (Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale)

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, Legge Regionale 12/05, ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 8 "CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.

#### **117.3.2. Prescrizioni generali**

1. Sono vietati per ogni tipo di insediamento, che pur avendo destinazione d'uso compatibile con l'agricoltura e con attività ad essa collegate, ivi compreso l'agriturismo, interventi edilizi o di modifica del territorio, tali da alterare in modo significativo ed irreversibile edifici storici o l'ambiente circostante.

2. Negli ambiti agricoli sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi previsti dall'art. 59 comma 1 della LR 11.3.2005 n. 12, le seguenti opere:

- a) modifiche alle destinazioni d'uso volte agli usi residenziali e terziarie-turistiche per gli edifici esistenti, non classificati tra i beni culturali e ambientali;
- b) recupero del patrimonio edilizio esistente;
- c) ricostruzione di edifici crollati o demoliti;
- d) impianti idroelettrici a produzione di energia;
- e) attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;
- f) realizzazione di autorimesse pubbliche o private per il ricovero di vetture;
- g) realizzazione di strade poderali o interpoderali;
- h) costruzione di opere di difesa idraulica o di sistemazione idrogeologica, realizzate esclusivamente dagli enti a ciò preposti che operano sul territorio;
- i) costruzione di terrazzamenti secondo le tipologie locali in pietra.

3. Per i fabbricati e le relative pertinenze, il PGT si attua mediante intervento edilizio diretto per:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione edilizia;

f) [nuova costruzione](#): con destinazione d'uso agricola e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco previo parere del Parco e per quanto previsto alle lettere c), d), e), f), g), h), i) del comma 2;

g) [demolizione](#);

h) [ricostruzione](#);

i) [ampliamento](#);

come definiti dall'art. 27, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i. e dall'ART. 17 "DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI".

4. In caso di [nuova costruzione](#) con destinazione d'uso esclusivamente agricola, il PGT si attua mediante intervento edilizio diretto per costruzioni al diretto servizio dell'agricoltura (alloggi per addetti, stalle, silos, ricoveri per macchine agricole, costruzioni per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), secondo i seguenti indici:

Cod.	Indice	Unità	Alloggio dell'imprenditore agricolo o del conduttore	Attrezzature ed infrastrutture produttive	Serre	Allevamenti zootecnici (con esclusione di allevamenti di suini)
It	<a href="#">Indice di densità territoriale</a>	mc/mq	< 0,03 mc/mq (esistente se >)			
Rc	<a href="#">Rapporto di copertura</a>	%		< 10% (esistente se >)	< 40% (esistente se >)	< 10%
Hf	<a href="#">Altezza massima dei fabbricati</a>	m	8,0 m	8,0 m ad esclusione di impianti tecnologici quali silos, serbatoi, ecc. (esistente se >)	< m 4,5 (esistente se >)	< m 8,0
Dc	<a href="#">Distanza minima delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi</a>	m	5,00 m (esistente se <)	5,00 m (esistente se <)	5,00 m (esistente se <)	5,00 m (esistente se <)
Dp	<a href="#">Distanza minima delle costruzioni dagli spazi pubblici</a>	m	ART. 14 "DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAGLI SPAZI PUBBLICI (Dp)"	ART. 14 "DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAGLI SPAZI PUBBLICI (Dp)"	ART. 14 "DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAGLI SPAZI PUBBLICI (Dp)"	ART. 14 "DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAGLI SPAZI PUBBLICI (Dp)"
De	<a href="#">Distanza minima tra costruzioni residenziali</a>	m	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 25,00 m (esistente se <)
De	<a href="#">Distanza minima tra costruzioni non residenziali</a>	m	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)	H e comunque mai minore di 10,00 m (esistente se <)

5. Il titolo abilitativo viene rilasciato per le nuove costruzioni al diretto servizio dell'agricoltura esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della l.r. 12/2005 e s.m.i..

6. Secondo il disposto dell'art. 59 comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i., per il computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate a fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione, debitamente trascritto presso i registri immobiliari.

7. È ammessa la realizzazione di coperture mobili stagionali a protezione di particolari attività agricole. La loro realizzazione non è subordinata al rilascio di alcun tipo di titolo abilitativo ma da segnalazione scritta.

8. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 della L.R. 12/2005 e s.m.i. per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.59 della L.R. 12/2005 e s.m.i. sono incrementati del 20 per cento.

9. Per la [nuova costruzione](#) di attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco e per quanto previsto alle lettere c), d), e), f), g), h) del comma 2 è necessario il parere del Parco.

10. Ai fabbricati esistenti alla data di adozione del PGT si applica quanto previsto all'art.117.2 "Conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente".

11. Nelle aree interessate dalla "Zona di riserva naturale parziale zoologico-forestale "Frisozzo-Re di Castello" si applica quanto previsto nel PTC del Parco Naturale dell'Adamello in particolar modo gli artt. 6, 8, 9, 10.

#### **117.3.3. Cambio di destinazione d'uso dell'immobile**

1. Gli interventi che comportino la modifica della destinazione d'uso dovranno avvenire nel rispetto dell'art.117.3.1 "Destinazioni d'uso" e dovranno uniformarsi a quanto previsto all'art.117.3.4 "Edifici in area agricola non a servizio di aziende agricole o con destinazioni d'uso difforme esistenti alla data di adozione del PGT".
2. Per tutti gli edifici a quota maggiore di m 2.000 è vietato il cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art.117.3.3 "Cambio di destinazione d'uso dell'immobile" verso destinazioni residenziali ed è vietato il recupero del sottotetto ai sensi dell'art.117.3.10 "Recupero sottotetti".

#### **117.3.4. Edifici in area agricola non a servizio di aziende agricole o con destinazioni d'uso difforme esistenti alla data di adozione del PGT**

1. Per tali edifici sono ammessi solo interventi di:
  - a) [manutenzione ordinaria](#);
  - b) [manutenzione straordinaria](#);
  - c) [restauro e risanamento conservativo](#);
  - d) [ristrutturazione edilizia](#);
  - g) [demolizione](#) con la sola esclusione della [demolizione](#) per gli edifici tipologicamente significativi;
  - h) [ricostruzione](#)
  - i) [ampliamento](#);
2. Il cambiamento di destinazione d'uso, da agricola o altro a residenziale o terziario-turistica, previa verifica di dismissione dell'attività agricola da oltre 5 anni da documentare, è possibile nel rispetto del maggior aumento di fabbisogno di servizi come riportato all'art.88.3 "Ambiti territoriali" delle norme del PdS. È obbligatoria la sottoscrizione di un PdC convenzionato che stabilisca impegni ed obblighi per il privato.
3. È facoltà dell'A.C. subordinare il rilascio dell'atto autorizzativo all'approvazione di un Progetto Planivolumetrico convenzionato o a un PCC per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.
4. Per gli edifici, interni al Parco dell'Adamello ed esterni alle zone di iniziativa comunale, gli interventi di [ristrutturazione edilizia](#) con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori sono ammessi in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'ente gestore; restano ferme le disposizioni degli artt. 25, 26, 27 e 28, del PTC del Parco, per gli edifici compresi entro il Parco naturale.

#### **117.3.5. Distanze degli allevamenti zootecnici dagli ambiti residenziali**

1. Il PGT recepisce per le distanze degli allevamenti agli ambiti residenziali il Decreto direttore generale 29 dicembre 2005 - n. 20109 "Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" e quanto riportato nel Regolamento Locale di Igiene.
2. Le strutture di allevamento dei centri aziendali di [nuova attivazione](#) devono essere situate a congrua distanza rispetto al limite degli azzonamenti residenziali, commerciali o destinati ad attività terziaria. Si ritengono in prima battuta congrue distanze:
  - 200 m per gli allevamenti zootecnici;
  - 400 m per gli allevamenti suinicoli o avicoli;
  - 50 m di rispetto degli allevamenti dai corpi idrici
3. Alla luce di quanto sopra esposto le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.
4. Analogamente i [centri aziendali esistenti](#) che non rispettano i limiti di distanza di cui ai precedenti punti devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. Non possono in questi casi essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando su specie a minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto. Ampliamenti delle strutture e del numero dei capi possono essere concessi una tantum purché documentatamente collegati alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche. In ogni caso l'insediamento dovrà dimostrare, all'operatività, di non indurre diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; accertato il contrario, l'allevatore si dovrà impegnare a risolvere tale problema adottando soluzioni tecniche idonee o riducendo la consistenza degli animali.
5. La distanza da case sparse o case isolate, a destinazione residenziale, può essere determinata in relazione al tipo e al numero di capi allevati; è prudente comunque mantenere una distanza di almeno m 100 dall'allevamento.
6. La preesistenza di stalle e fabbricati per allevamenti alla data di adozione del P.G.T. non costituisce impedimento all'attuazione delle previsioni di piano del P.G.T. stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme.

#### **117.3.6. Depositi per attrezzi agricoli**

1. È ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi secondo il comma 9 dell'art. 24 del PTC del Parco Regionale, così come integrato dalla variante IV e riportato nel comma 9 dell'art.123.4 "Zone territoriali di interesse antropico: Zona prati terrazzati (ZPT)".

#### **117.3.7. Parcheggi privati**

1. Si faccia riferimento all'ART. 16 "PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI".

#### **117.3.8. Recinzioni**

1. Si faccia riferimento all'ART. 11 "RECINZIONI".

#### **117.3.9. Muri di sostegno**

1. Si faccia riferimento all'ART. 12 "MURI DI SOSTEGNO".

#### **117.3.10. Recupero sottotetti**

1. Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, da eseguire in conformità agli artt. 63, 64 della LR 12/2005 e s.m.i., dovrà essere valutato dalla Commissione del Paesaggio e disciplinato da apposito atto di convenzionamento.

#### **117.4. Ambiti agricoli: aree agricole nel Parco**

1. Sono ambiti agricoli con le stesse caratteristiche di quelli della "Zona a prati terrazzati" ma non riconosciuti cartograficamente dal PTC del Parco.

##### **117.4.1. Prescrizioni generali**

1. Si applica quanto previsto dalle norme di cui all'art.117.3 "Ambiti agricoli: zone a prati terrazzati nel Parco".
2. Si applica quanto previsto dall'art. 49 "Edificato esterno alle Zone di interesse antropico" del Parco.
3. Interventi di [ristrutturazione edilizia](#) con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro l'Orizzonte del paesaggio antropico; negli Orizzonti superiori sono ammessi in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'ente gestore; restano ferme le disposizioni degli artt. 25, 26, 27 e 28, del PTC del Parco, per gli edifici compresi entro il Parco naturale.

#### **117.6. Ambiti naturali – boschivi e Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione**

1. Comprendono le parti del territorio comunale in cui viene perseguita la conservazione del paesaggio e dell'ambiente montano anche come forma di protezione della forestazione autoctona e dell'habitat di specie faunistiche tipiche delle zone alpine.

##### **117.6.1. Prescrizioni generali**

1. Si applica quanto previsto dalle norme di cui all'art.117.3 "Ambiti agricoli: zone a prati terrazzati nel Parco".
2. Si applica quanto previsto dall'art. 49 "Edificato esterno alle Zone di interesse antropico" del Parco.

## **4. ANALISI DEI PROBABILI IMPATTI**

### **4.1. Indicazioni di tutela e gestione**

Al fine di garantire l'integrità del sito nel tempo è indispensabile che la pianificazione garantisca la permanenza e la qualità della risorsa primaria che genera la zona umida presente all'interno del SIC IT2070023, in particolare devono essere rispettati i seguenti criteri gestionali.

1. L'area interna al SIC IT2070023 ed in particolare tutta la porzione a monte dello stesso caratterizzata dal deflusso delle acque che alimenta la falda, dovrà essere caratterizzata da una gestione di tipo passivo evitando tutti gli interventi che influenzino le caratteristiche delle acque presenti garantendone provenienza, modalità di circolazione e composizione.
2. Sono da evitare i fossi di drenaggio che, se esistenti, devono essere chiusi o limitati. Curare che la vegetazione esterna alla torbiera sia continua e che non vi si immettano piccoli corsi d'acqua con trasporto solido rilevante o con carico di nutrienti. La praticabilità della torbiera è critica perché spesso i tappeti erbosi e gli aggallati coprono acqua o torba semiliquida completamente imbevuta di acqua e perciò occorre pianificare rigorosamente l'accesso ed evitare il calpestamento incontrollato della vegetazione.
3. In vicinanza di alpeggi si deve contenere il transito del bestiame per l'abbeverata con percorsi recintati che evitino il transito della torbiera.
4. In vicinanza di edifici si devono controllare il tipo di smaltimento e deflusso dei liquidi fognari e dei pozzi perdenti è opportuno sottoporre l'habitat a un programma di monitoraggio biologico (piante indicatrici di calpestamento, piante tipiche dell'habitat) e chimico (analisi di sostanze indicatrici di eutrofizzazione in atto).
5. Può rendersi necessario monitorare e eventualmente controllare l'invasione da parte delle specie erbacee o legnose della vegetazione periferica e tale necessità riflette l'esistenza di variazioni del bilancio idrico dell'habitat già in corso.

### **4.2. Disposizioni del piano e possibili impatti**

L'area d'interferenza tra la pianificazione del PGT ed il SIC IT2070023, riguarda una limitata porzione marginale di territorio amministrativo, ben lontana dal centro abitato attorno al quale il piano produrrà gli impatti più rilevanti.

L'area oggetto di valutazione è agricola e rientra tra quelle in cui le interferenze tra la pianificazione e l'ambiente sono minime o addirittura nulle.

L'articolo 117 del Piano delle Regole per quanto concerne la destinazione d'uso dell'area definisce chiare linee di gestione dell'area agricola destinata alla coltivazione al pascolo ed al rimboschimento, tali da non creare azioni che possano generare possibili alterazioni rilevanti allo stato del sito e dei luoghi limitrofi.

In particolare per quanto concerne la tutela delle aree umide è garantita sia dall'art.37 del PTC del Parco Regionale dell'Adamello che da quanto sopra definito.

Le aree di maggiore tutela riguardano esclusivamente zone destinate alla agricoltura e situate all'interno del perimetro del Parco Regionale dell'Adamello, in cui la trasformazione edilizia ed urbanistica finalizzata agli insediamenti produttivi di tipo agricolo anche privi di opere di urbanizzazione è soggetta al controllo del Parco, ovvero ente gestore del SIC IT2070023 e garanzia di gestione conforme al rispetto e alla salvaguardia delle rilevanze naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali dell'area.

## 5. CONCLUSIONI

In conclusione, essendo la Variante del PGT coerente con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale a livello regionale, provinciale, della Comunità Montana di Valle Camonica e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello, viste le disposizioni dell'art.117 del piano delle regole, si ritiene che le impostazioni previste nel piano non possano generare azioni in grado di provocare degrado incontrollato di habitat o perturbazione delle specie vegetali e animali tutelate dal sito d'importanza comunitaria IT2070023.

Considerato quanto sopra si ritiene che le considerazioni effettuate in premessa relativamente ai SIC IT2070005, IT2070007, IT2070008 e allo ZPS IT2070401 siano in linea con le valutazioni dello studio e tali siti non subiscono in alcun modo interferenze dal PGT tali da perturbare lo stato degli elementi per cui sono stati individuati.

Edolo, 09 aprile 2015

*Dott. Pianificatore Fabio Maffezzoni*

